



diritto **religioni**

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

del diritto ecclesiastico in modo troppo preminente; ciò nonostante, le istanze e le sollecitazioni del manuale in esame offrono un prezioso contributo, affinché il diritto ecclesiastico possa dare valide risposte alle richieste di tutela provenienti da una società sempre più multireligiosa.

Antonio Guarino

MARIA TERESA NAPOLI, *Censura e giurisdizione. Il Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum preheminentiis di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)*. (Storia del diritto e delle istituzioni/Fonti 2, Collana diretta da Mario Ascheri) Aracne, Roma 2012, pp. 1-378.

Il libro di Maria Teresa Napoli si armonizza con l'altro suo impegnativo lavoro recentemente dato alle stampe su «*La Regia Monarchia di Sicilia*», al quale in più occasioni rinvia.

Anche qui il tema centrale resta la Regia Monarchia, inquadrata nel contesto delle questioni giurisdizionali che si agitano nella metà del Seicento. Ora, tuttavia, il grande Tribunale siculo viene riesaminato sul concreto piano della prassi, attraverso le ragioni storiche e giuridiche che ne intendono conservare intatte le prerogative, a fronte delle «abusive» proteste ecclesiastiche.

L'analisi che vede «protagoniste le curie vescovili» nel Regno siculo, è sviluppata attraverso la penna di un raffinato giurista di chiara fede regalista, il castribonense Baldassarre Abruzzo, un «osservatore privilegiato» (p. 60) della tempeste conflittuale del tempo.

L'Abruzzo conclude il «*Tractatus*» attorno al 1650, dopo attenta e lunga revisione. Egli recupera, nel sostegno alle argomentazioni sul primato giurisdizionale del Tribunale di Regia Monarchia, la tesi della natura legaziale *in sacris* concessa da Urbano II al conte Ruggero d'Altavilla per il *Regnum Sicialiae*, nel 1098. Egli insiste, tuttavia, sulla

condizione della *potestas de latere*: un tema, quello dell'analisi della natura del potere delegato, congeniale al giurista siciliano che si era già dedicato in precedenza all'istituto del mandato in una sua «*Lectura practicabilis*» del 1643.

Il manoscritto, ricostruito con paziente dedizione e notevole perizia dalla Napoli, poggia tutte le tesi difensive sulle prerogative del foro regio su questa condizione aurea. Merito della Napoli è l'aver individuato l'importanza di una fonte giuridica unica nel suo genere, giacché il «*Tractatus*», ad oltre un sessantennio dalla istituzione del Tribunale di Regia Monarchia, sembra essere l'unico testo giuridico che affronti di petto la questione dei dissensi tra istituti regalisti filippini in Sicilia e tutela dei privilegi vantati dal foro ecclesiastico.

Il libro della Napoli è, dunque, un'impagnativa ricostruzione materiale della fonte secentesca, risultante dalla comparazione testuale dei due manoscritti conservati presso la Biblioteca Comunale di Palermo. Occorre rilevare, in proposito, accantonate le assonanze di impianto teorico e i sovrapponibili toni apologetici dei testi, la diversa consistenza dei due documenti d'archivio riscoperti dalla studiosa, difformi per ampiezza, datazione e contenuto: difformità che appaiono a tutta evidenza nel differente richiamo alle *auctoritates*.

In ragione delle «divergenze significative» intercorrenti tra le due stesure (p. 77), la Napoli non ha adempiuto ad un'opera di semplice trascrizione meccanica ma ha vestito in pienezza i panni del giurista, del paleografo e del linguista. Nodi ermeneutici polisensi si sono intercalati alla ricomposizione di una lettura piana. I raffronti testuali e le difformità evidenziate nelle due redazioni manoscritte hanno imposto preliminari scelte operative, relative all'elezione del testo di base e di quello di supporto integrativo da cui l'A. ha dedotto le «*Varianti*» che chiudono ogni capitolo.

Ne è risultata una ricostruzione esaurente, arricchita dalla comparazione dei testi, dalla soluzione letterale delle tortuosità di lettura dovute ai grafismi secenteschi, dal puntuale richiamo in nota della dottrina cui l’Abruzzo volta per volta rinvia in contrappunto critico o a sostegno alle sue personali opinioni sulle prerogative del Tribunale di Regia Monarchia.

Della Napoli, poi, è l’aggiunta di un Indice onomastico conclusivo (pp. 361-378), utile ausilio per riordinare la presenza della dottrina regalista citata e sparsa. Da questi elementi si avverte che, lungi da motivazioni autoreferenziali, «*Censura e giurisdizione*» risponde al proposito della studiosa di offrire alla comunità scientifica uno strumento di lavoro provvisto di accorgimenti che ne permettessero l’agevole consultazione e gli opportuni rinvii, onde favorire ulteriori indagini ricostruttive.

L’Abruzzo organizza il «*Tractatus*» in 18 capitoli (*Singularia*) corredati ciascuno da un *Summarum* e preceduto da una *Litera dedicatoria* a Don Giovanni d’Austria oltre che da un *Index* (p. 85) che, unito all’*Index Alphabeticus* (pp. 343-360), conferisce carattere di sistematicità all’opera.

Nell’ampia introduzione la Napoli ricostruisce la periodizzazione bibliografica del manoscritto che si innesta nel solco letterario dedicato alla Regia Monarchia e registra i condizionamenti ideologici, ispirati da una pervasiva censura, che inducono la dottrina e i commentatori tra Cinque e Seicento a sorvolare sull’argomento, in quanto ciò «... si configurava come un’operazione manifesta contro le prerogative papali» (p. 15).

Le gravi riserve dottrinali rispecchiavano le schermaglie tra la politica di Filippo II e la Santa Sede, ossia tra la volontà regia di rafforzare una giurisdizione stabile di Monarchia ed il «*Iudex deputatus*» proposto da Gregorio XIII, competente in terzo grado per le cause che il foro siculo avrebbe, al contrario,

volutamente arrestare nel suo grembo geloso. Segue un succinto chiarimento delle regole a governo del funzionamento del Tribunale di Regia Monarchia e delle prerogative vantate (pp. 21-23) così come esposte e precise dalla maggiore dottrina (Marco Aurelio Colonna, Niccolò Stiazza, Cesare Marullo) e dalle fonti locali (le *Ordinationi* del 1580 e le emendate del 1582, oltre alla Prammatica della Gran Corte del 1582).

Il centro motore dell’ordinamento giudiziario regalista siculo risiede nell’operatività del ricorso per via di gravame. A questo accede come condizione necessaria ed indissociabile la delega di funzioni ad una burocrazia regia servente, fidelizzata e munita di effettivi strumenti d’esercizio del potere. Per questo il definitivo assetto regalista del sistema giudiziario legaziale siculo vedrà il «ruolo preminente» – ma aggiungerei, condizionante – attribuito alla figura del viceré, che lucra posizioni di vantaggio rispetto al ruolo di crescente marginalità e decadenza del giudice ecclesiastico (p. 25).

La Napoli si sofferma anche sull’illustre precedente dottrinale di Antonio Scibecca, il «*De Regia Monarchia*» o «*De preheminentibus*» o, semplicemente, «*Tractatus*» terminato nel 1583. Il manoscritto, che sarebbe in breve divenuto uno strumento capitale per la formazione dei magistrati impegnati nei conflitti di giurisdizione «postulava una potestà temporale su delega papale» (p. 31).

L’A. ne spiega le regole di funzionamento, non prima di aver avvertito che: «... il *Tractatus* può ritenersi altresì il veicolo primo, tra i giuristi siciliani, della cultura oltremontana d’ispirazione gallicana, sia pure nelle connotazioni assunte dalla scuola tolosana, ossia fedele al re ma attenta alle ragioni della curia pontificia» (p. 31), e che tale assorbimento di dottrine transalpine avveniva per il tramite di personalità del calibro del Covarruvias.

Le incomprensioni tra monarchia filippina e papato proseguono nel Sei-

cento: è l'epoca delle incursioni storio-grafiche del Baronio e dell'intransigenza di Clemente VIII che, con la decretazione tridentina e la riproposta bolla *In Coena Domini* si propone di sgretolare la base del ricorso per *via gravaminis*.

Al duplice controversismo aulico e curiale risponde la pratica dell'esperienza giudiziaria di Juan de Torres de Osorio, con una *Relazione Tecnica* (1606) che insiste «nell'esaltare le singolarità procedurali del giudicato di Monarchia (...) la cui *ratio* era nell'essere il Tribunale espressione della potestà legaziale del Re Cattolico» (p. 45). Anche qui il rapporto tra i due grandi fori si misura sulla stabilità dello strumento del ricorso per via di gravame, ma con l'aggiunta di un elemento che si rivelerà centrale nell'analisi dell'Abruzzo: la natura della potestà legaziale legittimamente goduta dal re siciliano, legato nato «*cum potestate de latere*» e, pertanto, equiparato alla potestà dei nunzi apostolici, con facoltà di trasmissione ai viceré.

I giuristi regalisti non esitano persino a strumentalizzare le istituzioni canoniche a fini politici. Il rafforzamento della potestà regia unisce con un filo ininterrotto le costruzioni teoriche di Marco Aurelio Colonna, dello Scibecca e dell'Osorio: sistemi che, come puntualizza la Napoli «... costituiscono i presupposti teorici e tecnici» (p. 48) su cui si impiantò la prassi processuale – ma anche la legittimazione dottrinale – del Tribunale di Regia Monarchia.

L'A. accenna anche lo svolgersi di un'attività diplomatica parallela alle posizioni di stallo ormai consolidate tra potestà regia e Sede apostolica circa le consuetudini «abusive» praticate dal foro siculo; vi si ascrivono i fiacchi tentativi di ammorbidente tra Filippo IV e Roma affidati alla fortuna di scambi epistolari che aprissero ad una via di tolleranza del ricorso *via gravaminis*: tentativi la cui debolezza si colma nelle reprimende indirizzate dal monarca filippino all'arcivescovo Biagio Proto (p. 53).

Del resto, sul meccanismo dei ricorsi si giocava il futuro dell'egemonia processuale ecclesiastica nell'Europa cattolica ed era, pertanto, destinato a lacerare sia «la coscienza degli ecclesiastici siciliani stretti tra l'obbedienza al papa e la sottomissione al re» (p. 55), quanto la coscienza politica dell'Abruzzo (p. 74).

L'introduzione della Napoli si chiude con una sintesi biografica sul personaggio Abruzzo e sui diciotto capitoli del *Tractatus* (pp. 56-76).

In conclusione, con «*Censura e giurisdizione*» la Napoli ci offre il provvidenziale recupero di un manoscritto unico nel suo genere destinato, sin dal suo nascere, ad una élite di specialisti. Ma il «*Tractatus*» non esaurisce il suo valore nell'apporto ricostruttivo delle fonti giuridiche del meridione italiano. Esso si dilata all'orizzonte dell'Europa cattolica dei sovrani assoluti: un contesto nel quale aleggiano congiunture avverse che avrebbero di lì a poco consigliato il giurista siciliano a spostare radicalmente l'angolo delle sue indagini dalle deflagranti tematiche giurisdizionali ad argomenti più tenui come la natura degli angeli custodi (p. 73).

Resta il fatto che, ispirato da un convinto regalismo attraverso il dosaggio delle *decisiones* e della giurisprudenza consulente, l'Abruzzo compone un paesaggio esauriente delle dottrine cinque-secentesche, già allora in grado di esprimere una globalizzazione del pensiero giuridico europeo *ante-litteram*. I vettori del confronto sono i Covarruvias o i Scibecca: personaggi che tessono una ideale rete di collegamento tra gli *arrêtistes* tolosani, i *magistri* catalano-aragonesi e i giudici delle alte amministrazioni di giustizia sicule. Maria Teresa Napoli ci ha dischiuso una prospettiva ricca ed inedita in cui a Baldassarre Abruzzo va assegnato il ruolo di estensore istituzionale, per rileggere il quadro degli eventi giurisdizionalisti in un'epoca di insospettata

complessità e resistenza di antichi regimi consuetudinari.

Fabio Vecchi

MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2014, pp. 284.

Introdotto dalla nozione giuridica di "ambiente", in questo interessante volume Maria Rosaria Piccinni ripercorre in modo completo ed approfondito il contributo delle tre grandi religioni monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) nella tutela del creato.

L'oggetto di questo lavoro monografico assume un rilievo del tutto significativo nell'attuale contesto sociale nel quale la logica di mercato legata alla massimizzazione del profitto tende a prevaricare sul benessere collettivo di cui è parte integrante anche la salubrità dell'ambiente naturale.

In questa prospettiva l'Autrice evidenzia nella prima parte il contributo che le religioni forniscono nell'orientare l'agire individuale in quest'ambito della vita sociale nel quale entrano in gioco anche i diritti delle nuove generazioni.

Del resto, come viene ben sottolineato, la rivincita del sacro ha forgiato il volto della società contemporanea, alimentando la diffusione di regole comportamentali di matrice religiosa, sostenute da un superiore sentimento di doverosità, alle quali è assegnato talvolta un rilievo prevalente rispetto al diritto di produzione statuale, sul quale le norme religiose hanno una rilevante incidenza (p. 65 ss.). Anche in materia ambientale emerge la dimensione normativa che ammanta tutte le religioni, le quali, nonostante le loro differenze, tendono ad orientare le scelte individuali delle persone consigliando, imponendo o vietando il compimento di una griglia di atti molto più ampia di quelli che si è solito definire come atti di culto.

Come rileva anche l'Autrice, non è immune a tale dinamica neanche il rapporto tra ambiente e diritto, nel quale etica ambientale e teologia della creazione forniscono un valido contributo anche per meglio delineare, in prospettiva del bene comune, i concetti giuridici di "sostenibilità" e "sviluppo". In ciò le religioni «hanno un ruolo centrale nel sostenere visioni della vita che orientano gli essere umani verso il mondo naturale e nell'articolare rituali ed etiche che guidano il loro comportamento», poiché «si trovano in una posizione privilegiata per contribuire a un cambiamento delle abitudini, delle pratiche e delle politiche sociali, nel rispetto della sostenibilità, portando ad un più ampio riconoscimento della responsabilità umana nella continuità della vita sul pianeta» (p. 38).

Il fondamento di questa attività è rintracciabile all'interno delle Sacre Scritture delle religioni monoteiste analizzate dall'Autrice, nelle quali emerge in modo costante l'invito ad una «responsabilità dell'uomo nei confronti del creato» (p. 41), la quale, nel contesto dell'attuale economia globale, rende urgente «l'elaborazione di una "nuova etica" che adotti il paradigma della conservazione come criterio di valutazione delle scelte, sia personali che sociali, fissando limiti precisi all'intervento dell'uomo sull'ambiente» (p. 46).

La seconda parte del Volume è dedicata al diritto ambientale nella prospettiva ebraica, evidenziando come «dalla *Torah* alla tradizione rabbinica, vi è una notevole sensibilità per la conservazione dell'ambiente» (p. 77), essendo presente all'interno dell'Ebraismo una tradizione di radicale rispetto dell'ambiente che trova il suo diretto fondamento nel legale tra popolo di Israele e natura e nella sacralità della terra (Esodo 3, 5).

Rafforza questa prospettiva la creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio, sostanziandosi anche a custode del creato nel rispetto dei limiti imposti per